

S. Giovanni Il, 25 marzo 2017

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Venerdì 7 aprile alle ore 20,45

presso la sede in Via Centro - loc. Cattignano - S.Giovanni Il.

All'odg.:

1. Modifica dello statuto per l'iscrizione all'Albo della Regione Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale (APS): la bozza è consultabile dai Soci presso la sede o presso i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Varie ed eventuali

**Data l'importanza dell'argomento è caldeggiata la presenza di tutti i Soci maggiorenni!**

*Nell'occasione potremmo scambiarci gli auguri di Buona Pasqua accompagnati da una fetta di colomba!!*

### **Breve introduzione all'odg.: Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) in Italia**

#### **Legge regolatrice**

La tipologia di APS è stata introdotta e disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383.

#### **Caratteristiche**

Possono essere definite associazioni di promozione sociale quelle organizzazioni i cui individui si associano per perseguire un fine comune di natura non commerciale.

Possono assumere la denominazione di associazione di promozione sociale:

- associazioni riconosciute e non riconosciute); movimenti e gruppi (e loro coordinamenti o federazioni)

La loro valenza sociale deriva dal fatto che esse non sono assimilabili a quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei membri, come ad esempio avviene nelle associazioni sindacali, di partito o di categoria (art. 2 secondo comma, legge 7 dicembre 2000, n. 383); deriva inoltre dal fatto che non possono disporre limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche né prevedere altre forme di discriminazione.

#### **Peculiarità**

Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato. Mentre tuttavia le organizzazioni di volontariato non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti) perché la legge 11 agosto 1991, n. 266 ("Legge-quadro sul volontariato") esprime "l'incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte" (art.2 comma 3), le associazioni di promozione sociale possono in caso di particolare necessità remunerare i propri soci (artt. 18-19 legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Queste ultime, inoltre devono caratterizzarsi per una valenza mutualistica dei servizi erogati, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva.

In virtù del loro peculiare valore sociale la legge 7 dicembre 2000, n. 383 prevede:

- l'istituzione di un apposito registro nazionale - regionale - provinciale
- osservatori nazionali e regionali dell'associazionismo (artt. 11 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
- particolari agevolazioni, fiscali e non (artt. 20 e ss., legge 7 dicembre 2000, n. 383)
- la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d'inventario).

#### **La responsabilità sussidiaria**

L'art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale risponde innanzitutto l'associazione stessa con il suo patrimonio e solo in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in nome dell'associazione. Viene, perciò, modificata la regola valida per le altre associazioni di una responsabilità solidale senza il Beneficium excussionis.

*Il Consiglio Direttivo*